

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

10.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	114	Abrogazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, numero 2148, riguardante disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in servizio non isolato all'estero relativamente ai corsi valutativi, agli esperimenti o agli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento . . . . .	117
<b>Sui lavori legislativi</b> . . . . .	114	Istituzione di una indennità di approntamento per il personale militare e militarizzato approntato per speciali emergenze . . . . .	117
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		Indennità annessa alle rafferme triennali per i militari dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . .	118
Valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali della Regia aeronautica nella posizione di congedo speciale ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	115	Esonero dal periodo di prova degli ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare, indetti con decreti ministeriali 1 <sup>o</sup> aprile 1939-XVII e 15 dicembre 1938-XVII . . . . .	118
Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, riguardante l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	115	Appartenenza alle armi combattenti dei Consiglieri nazionali, ufficiali in congedo laureati in medicina o veterinaria. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	119
Proroga delle disposizioni previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardanti la promozione al grado superiore dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti . . . . .	116	Attribuzione dell'autonomia amministrativa al centro esperienze di fanteria . . . . .	119
Modificazioni alla vigente legislazione sulle pensioni di guerra . . . . .	116	Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . .	120
Aumenti delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi . . . . .	117		
Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	117		

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Aggiornamento al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 . . . . .	120
Nomina in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento alto-atesini . . . . .	121
Aggiornamenti alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato . . . . .	121
Conferimento al generale di Corpo d'armata nella riserva Cattaneo Giovanni del rango di generale di Corpo d'armata designato per il Comando d'armata . . . . .	122
Conferimento al tenente generale fuori quadro Dall'Ora Giuseppe del rango di tenente generale capo . . . . .	122
Sostituzione della tabella graduale numerica degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore ammessa al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1449 . . . . .	122
Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G. I. L. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	122
Determinazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento nella riserva degli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale . . . . .	123
<b>Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. . . . .	123
<b>Registrazioni con riserva . . . . .</b>	123
<b>Esame di una petizione . . . . .</b>	124
<b>Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per la guerra . . . . .</b>	124

**La riunione comincia alle ore 10.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Asinari di San Marzano e Iglioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la guerra Soddu e per l'aeronautica Pricolo).

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE comunica che il Consigliere nazionale Del Croix, che ha dato per un anno la sua preziosa collaborazione alla Commissione legislativa delle forze armate, è stato trasferito alla Commissione legislativa degli affari esteri. Interpretando il pensiero dei membri della Commissione, ha inviato al camerata Del Croix un cordiale saluto.

Comunica inoltre che sono stati chiamati a far parte della Commissione delle forze armate i Consiglieri nazionali Bazzini e Federici, ai quali porge il saluto della Commissione.

Rivolge un cordiale saluto ai nuovi Sottosegretari di Stato Soddu e Pricolo e li ringrazia per il loro intervento che onora la Commissione e consacra l'intima collaborazione fra Governo e Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Dichiara ancora una volta che i componenti della Commissione si sentono soldati che intendono servire, in questo settore, il Paese, con la stessa passione con cui l'hanno servito sui campi di battaglia. Il loro lavoro è animato soltanto da un grande scrupolo e dal più alto senso di devozione al Regime.

Lieti di essere a questo posto di responsabilità, lo saranno ancora di più se la Patria li vorrà ancora combattenti, agli ordini del Re Imperatore e del Duce. (*Applausi*).

**Sui lavori legislativi.**

FERRETTI DI CASTELFERRETTO esprime il voto che, quando altre Commissioni abbiano a trattare argomenti che investono problemi di carattere militare, sia sempre chiamata a parteciparvi una rappresentanza della Commissione legislativa delle forze armate.

Così pure, ritiene che sia sempre necessaria la presenza in seno alle Commissioni di un rappresentante del Governo.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, concorda con il camerata Ferretti e, in armonia anche con quanto ha detto il Presidente circa la collaborazione fra Governo e Camera, conviene nel riconoscere che i Sottosegretari alle forze armate, tutte le volte che vengono trattati argomenti militari, debbano intervenire nelle discussioni per fornire, specie dal lato tecnico, tutte le precisazioni atte a chiarire situazioni o decisioni prese in base ad elementi che potrebbero sfuggire ai Consiglieri nazionali.

MAZZETTI si associa al voto del camerata Ferretti e fa presente la opportunità di invi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tare alle riunioni della Commissione anche il Capo di Stato Maggiore della Milizia.

PRESIDENTE ricorda al camerata Ferretti che l'ordinamento della Camera dà facoltà a tutti i Consiglieri nazionali, a qualunque Commissione appartengano, di chiedere di essere ammessi ad intervenire alle riunioni delle altre Commissioni. Rileva piuttosto che, alla discussione dei bilanci, i quali incidono profondamente nel compito legislativo delle altre Commissioni, queste rimangono quasi completamente estranee. Sottoporrà pertanto al Presidente della Camera l'opportunità di far sì che, quando siano in discussione bilanci o provvedimenti finanziari che interessano le Forze armate, anche se le questioni possano sembrare di carattere generale, siano sempre invitati a intervenire i Sottosegretari dei dicasteri militari.

Per quanto riguarda la proposta del camerata Mezzetti, invita quest'ultimo a presentarla al Presidente della Camera al quale compete ogni decisione in merito.

**Discussione del disegno di legge: Valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali della Regia Aeronautica nella posizione di congedo speciale ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità. (536)**

MANNI, *Relatore*, ricorda che la posizione di « congedo speciale » stabilita dalla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, corrisponde, per l'Aeronautica, a quella chiamata di « fuori organico » nel Regio esercito e nella Regia marina.

Con la detta legge e col Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2351, si è inteso favorire lo sfollamento di alcuni gradi, applicando all'uopo criteri di una certa larghezza.

Il disegno di legge in esame considera il tempo trascorso dagli ufficiali della Regia aeronautica nella posizione di congedo speciale come trascorso in servizio effettivo, ai fini del trattamento di quiescenza e di reversibilità. Si tratta, in definitiva, di estendere agli ufficiali della Regia aeronautica il trattamento a suo tempo fatto agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Il provvedimento, agli effetti del bilancio, non è che di lievissima portata, poichè riguarda solo pochissime persone: pertanto, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, per ragioni di chiarezza, propone che laddove è detto: « trattamento di pensione indiretto », si dica: « trattamento indiretto di pensione ».

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica*, acconsente.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento che è approvato.

Pone ai voti gli articoli con l'emendamento all'articolo 1.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Voti Allegati).*

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, riguardante l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia Aeronautica. (537)**

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, nota che il disegno di legge si riferisce a precedenti legislativi che trovano la loro ragione d'essere nella costituzione stessa dell'Arma aeronautica in materia di speciali approvvigionamenti e lavori e nel campo delle espropriazioni. Ma se prima esisteva un travaglio formativo dell'Arma, adesso è subentrato il travaglio della preparazione militare per le attuali esigenze, e quindi, mentre il disegno di legge semplifica le precedenti disposizioni, apporta una nuova proroga delle disposizioni essenziali del decreto-legge 30 settembre 1929. Ma il limite, a tutto il 1940, come è detto nel disegno di legge, porterebbe alla necessità di una nuova proroga e perciò, con emendamento presentato dal Governo, si è proposto di portare il termine al 31 dicembre 1941.

Rileva la particolare importanza delle disposizioni, specie per quel che riguarda la legge per Napoli, in riflesso al contrasto fra l'interesse del proprietario e l'interesse del Paese. Avverte però che non v'è ragione di eccessiva preoccupazione, perchè se della legge per Napoli il Ministero dell'aeronautica si è riservato l'uso come di un'arma in caso di assoluta necessità, in pratica però tutti gli espropri sono stati fatti al valore venale. Quindi può essere data incondizionata approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE concorda col relatore nell'affermare che tanto l'Aeronautica quanto l'Esercito, e certamente anche la Marina, hanno usato con grande discrezione della legge per Napoli, la quale è effettivamente molto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

grave ed antica perchè possa adattarsi completamente alle esigenze odierne e, come la legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, costituisce materia in indispensabile ed urgente riforma.

Pone in discussione l'articolo unico, con l'emendamento del Governo che sostituisce, nel primo comma, alle parole: « 1940-XIX », le altre: « 1941-XX ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardanti la promozione al grado superiore dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti. (538)**

VITALINI SACCONI, *Relatore*, ricorda che, giusta il Regio decreto-legge 23 gennaio 1935-XIV, n. 314, i sottotenenti usciti dalla Regia accademia, prima di conseguire il grado di tenente, devono sottostare ad un corso di perfezionamento. Però, nell'ottobre dello stesso anno 1935, per ovviare ad alcune deficienze riscontrate nei quadri, si dispose che in deroga a detta prescrizione, i sottotenenti usciti dall'Accademia fossero assegnati direttamente ai reparti, consentendosi loro la promozione al grado superiore sebbene non avessero frequentato e superato il corso di perfezionamento. Questa disposizione dell'ottobre 1935 è stata, per le note contingenze, successivamente prorogata fino al 1938. Ora si tratta di prorogarla ancora per i sottotenenti che conseguano la nomina nell'anno 1940. E poichè la promozione di questi sottotenenti è subordinata all'approvazione della Commissione di avanzamento, si ha sufficiente garanzia per potere senz'altro dare approvazione al disegno di legge.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato all'aeronautica*, spiega che, sebbene il perfezionamento dell'ufficiale in apposito corso sia considerato indispensabile, tuttavia, per necessità dovute alle circostanze, si è stati obbligati, sebbene a malincuore, a continuare su questa via, per sopperire alle esigenze dell'ampliamento organico della Regia aeronautica.

PRESIDENTE dichiara che è convinzione generale di tutti gli italiani, e soprattutto di quelli che si interessano di discipline militari, che la cultura dei nostri giovani ufficiali va sempre più potenziandosi, e che essi, at-

traverso la dura pratica del combattimento e dell'esperienza ai reparti, sono esempio di preparazione e di ardimento.

Mette ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla vigente legislazione sulle pensioni di guerra. (562)**

MANFREDINI, *Relatore*, fa presente che mentre il Regio decreto 12 luglio 1923-II, numero 1491, stabiliva in cinque anni il periodo utile per far valere il diritto a pensione per le invalidità contratte dai militari nella guerra 1915-18, col provvedimento in esame tale termine si è dovuto prorogare a dieci anni per gli affetti da parkinsonismo postencefalitico, in quantochè le ultime ricerche hanno portato alla constatazione che i sintomi di questa malattia possono avere caratteri così subdoli da svilupparsi in periodi molto più lunghi dei cinque anni.

Il disegno di legge consente, semprechè le manifestazioni della malattia si siano verificate entro il 31 dicembre 1930, il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* per la richiesta di pensione.

Per i militari di carriera divenuti inabili in conseguenza delle guerre dal 1911 al 1918, si stabilisce che la decorrenza dei cinque anni utili per la richiesta di pensione abbia luogo dalla cessazione dal servizio, e con ciò si viene ad eliminare una certa divergenza tra la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e l'Amministrazione, in quanto la prima aveva ritenuto che il termine dovesse invece decorrenza dalla data di riconoscimento della malattia.

Viene inoltre riconosciuto il diritto a pensione per i figli dei morti in guerra o per cause di servizio in guerra, che divengano inabili anche dopo il compimento del 21° anno di età, purchè ciò avvenga entro il periodo in cui la vedova ha ancora diritto alla pensione di guerra.

Infine si determina un aumento nel numero dei componenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, portando a due il numero dei rappresentanti del P. N. F. e dando facoltà al Ministro delle finanze di designare due rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra.

Trova che il disegno di legge merita piena approvazione.

GORINI segnala che anche per gli affetti da malattie tropicali, contratte in Africa Orientale, il termine per la presentazione delle domande non coincide con la sintomatologia, in quanto le manifestazioni di tali malattie si hanno dopo parecchi anni. Occorrerebbe anche per essi un provvedimento analogo a quello adottato col disegno di legge in esame.

PRESIDENTE prega il camerata Gorini di formulare per iscritto la proposta per sottoporla al Ministero competente, affinché veda se non sia il caso di farne oggetto di altro disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Aumenti alle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi. (563)**

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, nota che il provvedimento è in relazione con quanto è stato fatto nel settembre scorso per il Regio esercito, con l'aumento di 60 centesimi alla paga giornaliera per la truppa. Le tabelle indicano chiaramente l'analogia degli aumenti per il C. R. E. M. con quelli adottati per l'Esercito.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione ed approvazione del disegno di legge: Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari. (565)**

PRESIDENTE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame stabilisce che i militari di vigilanza alla frontiera vengano equiparati alle sentinelle in servizio di presidio e precisa i compiti che sono loro assegnati.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, chiarisce che si tratta di disposizione che vigeva per i carabinieri ed i militari della Finanza e che viene ora sancita per i militari tutti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli e propone all'articolo 2 di sopprimere le parole « allo scopo di impedirne l'espatrio ».

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, accetta.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli con l'emendamento all'articolo 2.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, convertito nella legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2148, riguardante disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in servizio non isolato all'estero relativamente ai corsi valutativi, agli esperimenti o agli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento. (566)**

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, avverte che il Regio decreto-legge da abrogare fu emanato quando le nostre Legioni si battevano in Spagna e quindi bisognava adottare una misura di equità per gli ufficiali che combattevano per il prestigio dell'Italia fascista, esonerandoli dai corsi valutativi, esperimenti od esami cui sono obbligati gli ufficiali in territorio metropolitano. Venute meno queste ragioni contingenti, è logico che si abrogasse questo decreto-legge.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, propone che all'articolo unico, alle parole « 20 giugno 1939 » siano sostituite le altre « 31 luglio 1939 » e questo perchè la guerra si considera effettivamente finita a quella data.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico così emendato.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità di approntamento per il personale militare e militarizzato approntato per speciali emergenze. (567)**

SACCO, *Relatore*, fa presente che per le truppe dislocate per servizi speciali in località diverse da quelle della residenza abituale, sono stabilite alcune indennità, tra cui quella che più si adatta a contingenze speciali, è la indennità di marcia.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ma questa, nelle circostanze attuali, non poteva essere sufficiente, e così si è istituita una diversa indennità detta di approntamento, che è poi, in sostanza, l'indennità di marcia aumentata solamente per i sergenti, sergenti maggiori, graduati e militari di truppa ed avrà la durata dell'attuale emergenza.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, spiega i motivi che hanno reso necessaria questa speciale indennità, mancando per l'Esercito talune delle indennità particolari che sono istituite per le altre forze armate. Dà ragione della limitazione della corresponsione della indennità, come prima applicazione, a determinati contingenti; ma come egli si augura e come dice la legge stessa e chiarisce la relazione ministeriale, si fa salva la successiva estensione, di concerto tra il Ministero della guerra e quello delle finanze, ad altre unità che venissero a trovarsi nelle condizioni volute.

GORLA sarebbe d'avviso di proporre la sospensione, affinché il disegno di legge venisse integrato con l'estensione della indennità nel senso accennato dal Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE preferisce che la Commissione esprima il voto che l'applicazione di questo disegno di legge venga estesa a tutti quei militari che si trovino nelle stesse condizioni di quelli per cui si è ora provveduto.

Questo voto solenne della Commissione potrà servire ad appoggiare l'appassionata azione del Ministero per raggiungere il fine desiderato. (*Approvazioni*).

GUGLIELMOTTI insiste nel raccomandare che l'integrazione del disegno di legge avvenga con la massima rapidità, in vista del benefico effetto morale, oltreché materiale, che ne deriverà per coloro cui è affidato l'onore e la difesa del Paese e confida che anche da parte della Finanza si troveranno assiomatiche queste ragioni.

PRESIDENTE mette ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Indennità annessa alle rafferme triennali per i militari dell'Arma dei Carabinieri Reali. (568)**

CECI, *Relatore*, ricorda che i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri godono di una indennità annessa alla rafferma triennale. Questa indennità, in base al decreto luogotenenziale dell'aprile 1919, era

di 1000 lire per la prima rafferma; di 2000 lire per la seconda e di 3000 lire per la terza.

Con una modifica dovuta a Regio decreto-legge del 2 aprile 1925-III, questa indennità venne portata rispettivamente a 3000 per la prima rafferma, a 2000 per la seconda ed a 1000 per la terza. Cioè si è passati dall'ordine crescente all'ordine decrescente.

In seguito, questa indennità, in base a Regio decreto-legge del 9 gennaio 1927-V, venne elevata complessivamente a 7000 lire; cioè: 3000 per la prima rafferma, 3000 per la seconda e 1000 per la terza.

Ora si è pensato, per giusti motivi di opportunità e di convenienza, che sia il caso di tornare alle origini e cioè corrispondere una minore indennità per la prima rafferma, che è di lire mille, una maggiore, di 3000, per la seconda ed una di eguale misura (lire tremila) per la terza.

Con ciò, mentre da una parte si viene a premiare la maggiore durata del servizio, dall'altra il maggior premio verrà a coincidere con quell'epoca nella quale presumibilmente, i sottufficiali o i militari di truppa dell'arma contraggono matrimonio.

L'articolo unico del disegno di legge chiarisce che per quelli che sono già vincolati a rafferma, le cose rimangono come precedentemente.

Pensa che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE rileva che i fini cui s'ispira il disegno di legge sono due: primo, di non avvantaggiare eccessivamente la prima rafferma triennale, per alimentare la forza in congedo di un buon numero di carabinieri giovani; secondo, di dare al 28° anno di età, quando i militari raggiungono il terzo periodo di rafferma, una somma sufficiente per il matrimonio. Ritiene che la Commissione sia d'accordo nel plaudire allo spirito informatore del disegno di legge e pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Esonero dal periodo di prova degli ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare, indetti con decreti ministeriali 1° aprile 1939-XVII e 15 dicembre 1938-XVII. (569)**

BARBARO, *Relatore*, fa presente che con decreti ministeriali 15 dicembre 1938-XVII e 1° aprile 1939-XVIII, si sono banditi concorsi

per la assunzione di personale nel ruolo ordinario della giustizia militare.

Poichè fra i concorrenti ci sono alcuni che hanno prestato servizio per oltre sei mesi, anche ottimo, come magistrati o cancellieri presso i tribunali militari, era inopportuno assegnar loro un periodo di prova che non avrebbe altro che confermato le capacità già dimostrate. Pertanto col disegno di legge si provvede ad esentare dal periodo di prova quegli ufficiali che abbiano prestato lodevole servizio per almeno sei mesi, quando risultino vincitori nel concorso in atto.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Appartenza alle armi combattenti dei Consiglieri nazionali ufficiali in congedo laureati in medicina o veterinaria. (570)**

DI BELSITO, *Relatore*, ricorda i precedenti legislativi per i quali fu disposto che tutti i componenti della Camera Fascista abbiano, in caso di mobilitazione, il privilegio di essere assegnati senz'altro ai reparti di prima linea.

Ma poichè tra i Consiglieri nazionali ve ne sono alcuni che, per essere in possesso di speciali titoli di studio, sono stati incorporati — o a loro domanda, o in forza della legge sul reclutamento degli ufficiali — in taluni servizi o corpi speciali, si è ravvisata la necessità di consentire a costoro il trasferimento ad un'arma combattente.

Infatti, mentre la legge ammette per i servizi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione questo passaggio, non lo consente invece per i medici, veterinari e farmacisti; anzi, si fa obbligo a tutti coloro che siano in possesso del relativo titolo di studio, di passare dalle varie armi o servizi nel corpo sanitario e veterinario.

Con il provvedimento in esame si consente pertanto ai Consiglieri nazionali che siano ufficiali medici, veterinari o farmacisti, di chiedere il passaggio in un'arma combattente a loro scelta; e a quelli che siano medici o farmacisti, ma ancora ufficiali in congedo di arma combattente, di rimanere nell'arma stessa.

L'opportunità del provvedimento è di per sé evidente.

SODDU, *Sottosegretario di Stato alla guerra*, sottolinea che si è data facoltà e non obbligo del passaggio, per doveroso riguardo

agli ufficiali medici i quali sono autentici combattenti che hanno dato, in tutte le guerre, largo tributo di sangue.

MAZZETTI chiede se non sia il caso di considerare, pur apprezzando l'altissimo scopo del disegno di legge, se sia utile che un camerata medico vada a fare, ad esempio, il comandante di plotone, quando per contro, si possa difettare eventualmente di medici.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO ritiene che il quesito possa riguardare soltanto i camerati medici di grado più elevato.

PRESIDENTE avverte che il camerata Carraroli ha proposto il seguente emendamento:

*All'articolo unico dopo il 1° comma aggiungere il seguente:*

I Consiglieri nazionali che rivestono il grado di ufficiale in congedo, trasferiti, in forza delle suddette leggi, dalle armi combattenti al Corpo sanitario o al Corpo veterinario, possono, a domanda, ritornare nei ruoli delle armi di provenienza riprendendo il proprio grado e la propria anzianità.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico con l'emendamento accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione dell'autonomia amministrativa al Centro esperienze di fanteria. (571)**

GORLA, *Relatore*, riferisce che analogamente a quanto è già disposto per i due Centri esperienze di artiglieria di Nettunia e di Ciriè, si vuole con questo disegno di legge dare l'autonomia amministrativa al Centro esperienze di fanteria, resasi necessaria per la complessità della sua gestione.

L'articolo 1 della legge sancisce questa autonomia e l'articolo 2 stabilisce che il detto Centro è amministrato secondo le disposizioni del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico, approvato con il Regio decreto del 16 agosto 1926.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, spiega che, se la scuola di fanteria di questo Centro ha, dal punto di vista educativo, un carattere tattico, non lo ha dal punto di vista tecnico; e perciò il Centro è sempre stato legato all'artiglieria, soprattutto per

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quanto riguarda il materiale. Questa la ragione per cui, agli effetti tecnici, amministrativi e contabili, il Centro viene dalla nuova legge considerato stabilimento d'artiglieria e sarà come tale amministrato.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito. (572)**

ANITORI, *Relatore*, rammenta che il testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito dispone che gli ufficiali di complemento di artiglieria, fanteria e cavalleria, riusciti idonei nei concorsi per la nomina in S. P. E., debbono avere due anni di anzianità nel grado per essere ammessi ai corsi di perfezionamento.

Nella pratica applicazione della legge, tale criterio si è rivelato non rispondente ai principi selettivi adottati dal regime in ogni settore delle attività nazionali, venendo ad essere esclusi dalla partecipazione ai concorsi, ufficiali che, pur non avendo quei due anni di anzianità di grado, sono in possesso di particolari titoli e benemerienze.

Con la variante proposta all'articolo 2 della legge sul reclutamento, acquistano titolo alla partecipazione ai concorsi i soli subalterni di complemento che, per avere partecipato ad operazioni belliche, o per essere stati trattenuti o comunque per aver prestato un adeguato periodo di servizio alle armi, abbiano già dato prova di avere attitudini e preparazione alla carriera militare.

Viene pure modificato totalmente l'articolo 13 del testo unico sul reclutamento, articolo che stabiliva norme speciali per il reclutamento dei subalterni in servizio permanente effettivo nel corpo automobilistico, e in base al quale si venivano a sottrarre alle altre armi ufficiali già reclutati per qualità e per quantità adeguate al fabbisogno di ciascuna arma.

Si aveva, pertanto, un reclutamento di elementi eterogenei con preparazione non completamente uniforme. A ciò si aggiunga la riluttanza da parte dei giovani ufficiali ad abbandonare l'arma di provenienza.

Si è reso perciò necessario di affidare ad una apposita scuola la preparazione specifica di elementi destinati a questo speciale compito.

Il reclutamento dei subalterni in servizio permanente effettivo per il corpo automobilistico sarà così effettuato attraverso corsi biennali da istituire presso l'Accademia di Modena, rimanendo invariate le disposizioni relative alle altre fonti sussidiarie di reclutamento: ufficiali di complemento e sottufficiali con carriera limitata al grado di capitano.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa notare che questo disegno di legge è stato predisposto soprattutto per far beneficiare un certo numero di ufficiali che meritano piena riconoscenza per aver dedicato i migliori loro anni nelle guerre di Africa, di Spagna e nella guardia alla frontiera. Il loro reclutamento darà un magnifico corpo di ufficiali, bene preparato spiritualmente e professionalmente.

Per quanto riguarda gli ufficiali del corpo automobilistico, il provvedimento è necessario per poter reclutare un nucleo di ufficiali preparato ed adeguato alla grande importanza che ha assunto la motorizzazione. Bisogna suscitare anche qui uno spirito di corpo che risponda alle esigenze del momento; perciò non si possono prendere ufficiali da tutte le altre armi. Con la nuova legge, gli ufficiali del corpo automobilistico saranno trattati, invece, da appositi corsi istituiti presso l'Accademia di Modena e dalle fonti sussidiarie di reclutamento.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Aggiornamento al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito. (573)**

DALLA BONA, *Relatore*, nota che precedenti provvedimenti hanno modificato, attenuandole, le disposizioni disciplinari a carico dei sottufficiali del Regio esercito con meno di venti anni di servizio e che contraggano matrimonio senza chiedere la prescritta autorizzazione al Ministero. Per questi è preveduta la dispensa dal servizio.

Per i militari di truppa è stata abrogata ogni sanzione disciplinare.

Rimane invece ancora la sanzione disciplinare gravissima della retrocessione dal grado per i sottufficiali con venti e più anni di servizio. Il disegno di legge, con evidente misura di equità, sostituisce per questi sottuffi-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ciali, la sanzione, rimessa alla facoltà del Ministero della guerra, del collocamento a riposo, in quanto non sarebbe loro applicabile la dispensa dal servizio, avendo essi maturato il diritto a pensione.

Raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Nomina in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento alto-atesini. (574)**

GRIFFEY, *Relatore*, nota che ragioni di opportunità hanno consigliato di immettere nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito un certo numero di subalterni di complemento alto-atesini.

Il disegno di legge, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, stabilisce le formalità e le condizioni per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di questi subalterni alto-atesini. Fra le condizioni vi è quella di essere iscritti al P. N. F. e di non aver superato il 36° anno di età, e questo allo scopo di evitare che gli ufficiali stessi, a causa della loro età, non possano poi conseguire la promozione al grado di capitano e venire quindi eliminati dal servizio dopo breve tempo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si stabilisce che i sottotenenti di complemento alto-atesini, nominati tali in servizio permanente effettivo, non frequentano i corsi biennali obbligatori per la promozione a tenente.

Gli articoli 3 e 4 fanno distinzione fra coloro che hanno titoli di studio e che possono frequentare le accademie e coloro che non hanno titolo di studio, per i quali la carriera è limitata sino al grado di capitano.

Per tutti questi ufficiali è prevista la promozione da sottotenente a tenente dopo quattro anni di servizio se, bene inteso, siano stati prescelti.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, propone di sostituire nell'articolo 1, primo comma, alle parole: « fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII », le parole: « purchè ne abbiano fatta domanda entro il 31 dicembre 1939-XVIII ».

Fa poi notare che, essendo prossima l'emanazione di nuove leggi sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è opportuno togliere dal capoverso dell'articolo 1

l'espreso richiamo alle leggi attualmente in vigore e quindi propone di sostituire il detto capoverso con il seguente: « Ai predetti ufficiali si applicano le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Propone infine, per la stessa ragione, di sopprimere il capoverso dell'articolo 5 e sostituirlo con un articolo 6 del seguente tenore: « La presente legge ha vigore con decorrenza dal 31 dicembre 1939 ».

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli con gli emendamenti proposti.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato. (575)**

PRETI, *Relatore*, nota che la prima parte di questo disegno di legge si riferisce ai cappellani addetti alle onoranze delle salme dei caduti in guerra, nei confronti dei quali, con la legge del 16 gennaio 1936, si provvede a comprenderli in uno speciale ruolo transitorio, che si fermava al titolo di cappellano, parificato a tenente.

Il provvedimento odierno, tenuto conto che questi cappellani prestano servizio da 23 anni, mentre molti altri, giovani e con benemerienze di gran lunga inferiori, assunti posteriormente nel ruolo ordinario, possono arrivare e sono arrivati al grado di cappellano capo, parificato a capitano, consente loro — per una ragione di morale equità — di ottenere il titolo di cappellano capo. Questo provvedimento merita quindi piena approvazione.

La seconda parte del disegno di legge, che porta un aumento nelle tabelle organiche del personale ecclesiastico, in considerazione delle aumentate esigenze del servizio spirituale in Patria, in Africa Orientale Italiana e in Albania, prevede un aumento di 12 cappellani capi e di 33 cappellani.

Risulta evidente l'opportunità del provvedimento, del quale vengono a beneficiare uomini le cui altissime qualità si è avuto modo di apprezzare durante la guerra mondiale e durante le campagne di Africa e di Spagna.

Nei cappellani militari sono da ravvisare i soldati di Cristo e della Patria, che da don

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gilardi a padre Giuliani, col valore e col sangue, hanno saputo legare i loro nomi alle più fulgide vittorie nostre. (*Applausi*).

PRESIDENTE si associa alle parole del relatore e pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conferimento al generale di Corpo d'armata nella riserva, Cattaneo Giovanni, del rango di generale di Corpo d'armata designato per il Comando d'armata. (576)**

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, riferisce in luogo del Consigliere nazionale Iglori e fa presente che trattasi di dare alto riconoscimento ai grandi meriti del generale Cattaneo, al quale viene conferito il rango di generale di Corpo d'armata. Tale conferimento ha valore onorifico e non apporta alcun aggravio finanziario. Ritiene di interpretare il sentimento della Commissione dando atto che questa approva con vivissima soddisfazione il disegno di legge.

PRESIDENTE assicura che sarà comunicata al generale Cattaneo la viva soddisfazione espressa dalla Commissione in questa occasione.

Pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conferimento al tenente generale fuori quadro, Dall'Ora Giuseppe, del rango di tenente generale capo. (577)**

MANARESI AURELIO, *Relatore*, riferisce che, quale giusto riconoscimento dei grandi meriti del tenente generale Dall'Ora Giuseppe, acquisiti soprattutto durante il periodo della campagna etiopica e di Spagna, questo disegno di legge propone il conferimento al generale Dall'Ora del rango di tenente generale capo. Il provvedimento ha carattere puramente onorifico e non apporta alcun aggravio finanziario. Ne propone l'approvazione, con la stessa soddisfazione espressa già dalla Commissione per il generale Cattaneo.

PRESIDENTE si associa e pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Sostituzione della tabella graduale numerica degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore annessa al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419. (578)**

GORINI, *Relatore*, avverte che con questo disegno di legge si viene ad elevare il numero dei colonnelli del Corpo di Stato Maggiore da 35 a 43, e quello dei tenenti colonnelli dello stesso corpo da 99 a 163.

Il provvedimento si presenta indispensabile per far fronte alle nuove necessità dell'Impero e delle nuove grandi unità costituite per l'Albania, nonchè per le esigenze dell'aumentato numero dei Comandi di Corpo d'armata e di divisione.

Il detto accrescimento non comporta corrispondenti aumenti agli organici degli ufficiali del Regio esercito, in quanto i colonnelli del Corpo di Stato Maggiore sono compresi nelle tabelle organiche della rispettiva arma.

Raccomanda l'approvazione dell'opportuno provvedimento.

SODDU, *Sottosegretario di Stato alla guerra*, prende questa occasione per dichiarare — egli che non proviene dallo Stato Maggiore — che non v'è alcun esercito europeo che abbia uno Stato Maggiore così competente e così bene organizzato come il nostro, sia per capacità che per cultura e soprattutto per dedizione al servizio. È pertanto lieto dell'approvazione che la Commissione darà al disegno di legge.

PRESIDENTE è anch'egli lieto di poter confermare essere unanime convinzione che il nostro Stato Maggiore sia composto di ufficiali di altissimo valore, che escono da lunghi periodi di addestramento e di preparazione intellettuale. Tutti coloro che hanno frequentato i corsi di avanzamento e hanno avuto per insegnanti ufficiali dello Stato Maggiore, ne serbano un gratissimo ricordo, sia di valorosi maestri, come di camerati perfetti. Quindi crede di poter esprimere al benemerito Corpo dello Stato Maggiore il plauso sincero della Commissione. (*Applausi*).

Pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G. I. L. (579)**

TARABINI, *Relatore*, nota che questa legge reca modificazioni alle disposizioni vi-

genti sulla disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e post-militari. Le principali innovazioni riguardano l'elevamento del limite di età per l'obbligo della prestazione gratuita di servizio, che viene elevato dai 23 ai 40 anni, e la concessione al personale addetto all'istruzione premilitare e post-militare delle facilitazioni di tariffa nei viaggi sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, e precisamente le facilitazioni che sono stabilite per i militari richiamati alle armi.

Vi sono poi alcune nuove norme, la cui introduzione è dettata dall'esperienza, circa la disciplina militare. Trattandosi di semplici modificazioni di una legge che già esiste e funziona, ritiene che la Commissione possa tranquillamente approvarle.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli, avvertendo che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, primo comma, dopo la sigla « G. I. L. » aggiungere le parole: o della G. I. L. E. in quei Paesi ove sarà possibile.*

*Allo stesso articolo 1, secondo comma, dopo la sigla « G. I. L. » aggiungere le parole: « o della G. I. L. E. ».*

*All'articolo 2, dopo la sigla « G. I. L. » aggiungere le parole: o della G. I. L. E.*

*All'articolo 3, primo comma, dopo la sigla « G. I. L. » aggiungere le parole: o presso la G. I. L. E. sempre per quei Paesi ove sarà possibile.*

*All'articolo 4, primo comma, dopo la sigla « G. I. L. » aggiungere le parole: o della G. I. L. E.*

*All'articolo 5, dopo la sigla « G. I. L. » aggiungere le parole: o della G. I. L. E.*

*Allo stesso articolo 5, quintultima riga, dopo le parole: autorità militare, aggiungere le altre: o consolare.*

*Allo stesso articolo 5, alla penultima riga, dopo le parole: « la predetta autorità militare » aggiungere le altre: o consolare.*

Propone egli stesso di sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 7, le parole: « o non l'accoglia con rispetto ».

SODDU, *Sottosegretario di Stato alla Guerra*, accetta.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli con i predetti emendamenti.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Determinazione dei limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo ed il collocamento nella riserva degli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (611)**

MAZZETTI, *Relatore*, fa presente che con Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, fu stabilito che i luogotenenti generali, i consoli generali ed i consoli della M. V. S. N. di qualsiasi ruolo, cessassero dal servizio permanente effettivo e fossero collocati nella riserva rispettivamente alla data del compimento del 62° e del 58° anno di età. Per gli altri gradi del ruolo ordinario, amministrativo, controaerei e artiglieria marittima, vige ancora la tabella per la quale non si è avuto spostamento di anzianità.

Col disegno di legge in esame si viene a spostare l'anzianità, per la cessazione del servizio, in riguardo a taluni gradi minori, in guisa da mantenere un giusto rapporto tra i vari gradi e ruoli. Il disegno di legge, quindi, risponde ad un criterio equitativo che merita approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. (639)**

PRESIDENTE comunica che, d'accordo col Sottosegretario di Stato per la guerra, la discussione del disegno di legge n. 639 è rinviata alla prossima riunione.

**Registrazioni con riserva**

CECI, *Relatore*, riferisce che si tratta di due casi. Il primo riguarda il tenente dell'ex esercito austro-ungarico, Panzer Ottone, che, evidentemente per benemerienze speciali, è stato trasferito, con lo stesso grado, nei ruoli degli ufficiali di complemento del Regio esercito italiano.

Il secondo caso riguarda la registrazione con riserva del decreto ministeriale del 27 dicembre 1939-XVIII, con il quale il generale di Corpo d'armata in congedo assoluto, Dall'Olio Alfredo, viene richiamato in servizio. Poichè, com'è noto, dal congedo assoluto non si potrebbe essere richiamati in servizio, la Corte dei Conti ha registrato con riserva il decreto. Ora sono generalmente note le benemeritenze del generale Dall'Olio, e questo è senza dubbio un più che plausibile motivo che deve avere ispirato il provvedimento ministeriale.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la Guerra*, dichiara che il tenente Panzer è stato un araldo di italianità in Alto Adige e non ha chiesto al Duce che un solo onore: quello di poter vestire la divisa del nostro esercito. Il Duce ha voluto che in ventiquattr'ore questo desiderio fosse esaudito. Il tenente Panzer ha continuato e continua a dar prova di altissimo sentimento di italianità.

Quanto al generale Dall'Olio, si è voluto rendergli il meritato omaggio di riconoscenza, per la sua grande opera di soldato e di cittadino, degna della più alta ammirazione.

CECI, *Relatore*, rileva che, dalle notizie date dal Sottosegretario di Stato per la guerra, si trae una ragione di più per approvare incondizionatamente questi provvedimenti, per i quali è evidente che si debba concedere senz'altro la sanatoria.

PRESIDENTE si associa alla proposta del relatore. Il generale Dall'Olio che dopo avere riorganizzato completamente la nostra artiglieria, in seguito alle giornate del 1917, è rimasto sulla breccia fino ad oggi, provvedendo, con una freschezza veramente eccezionale al compito immane affidatogli dal Duce, merita questo riconoscimento, che risponde al sentimento di tutti gli italiani, specialmente di quelli che sono vissuti accanto a questo magnifico tipo di italiano che ha, per tutta la vita, servito in austerità il suo Paese.

Mette a partito la proposta di concedere la sanatoria ai due decreti registrati con riserva.

(È approvata).

#### Esame di una petizione.

CARRAROLI, *Relatore*, riferisce che Go-liardo Carli, agrimensore, chiede che i titoli di studio conseguiti e i documenti relativi alla sua attività professionale siano considerati sufficienti per la sua ammissione ai corsi accelerati per ufficiali di complemento.

Il titolo di studio di agrimensore, prima del 1936, era equiparato all'ultimo anno di iscrizione alla scuola media superiore, e allora poteva essere invocato per ottenere l'ammissione ai corsi per ufficiali di complemento. Dopo il 1936 si è richiesto il titolo di licenza di istituto o di scuola media superiore; il titolo di agrimensore è rimasto quindi escluso. Unica eccezione, per essere ammessi a tali corsi, è quella concessa ai sottufficiali che abbiano compiuto un determinato periodo in zona di guerra, o abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare, o una promozione per merito di guerra. Siccome il Carli non può usufruire di tale eccezione, ritiene che la Commissione non possa prendere in considerazione la petizione.

PRESIDENTE conviene che si debba affermare la questione di principio che si ispira a criteri restrittivi, diretti ad elevare sempre più il livello intellettuale della nostra ufficialità.

Pone a partito la proposta del relatore che la petizione non sia presa in considerazione.

(È approvata).

#### Comunicazioni

##### del Sottosegretario di Stato per la guerra.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, avrebbe desiderato intrattenere la Commissione sulla linea che si è tracciata nell'assolvimento del suo alto compito; pensa però che l'occasione più opportuna sarà quella della prossima discussione del bilancio della guerra.

Assicura per altro che non vi sarà alcun atto della sua attività di cui non metterà al corrente la Commissione e in proposito fin da ora informa che la questione più importante da risolvere nel prossimo avvenire sarà quella relativa alla legge di avanzamento.

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato e si augura che la nuova legge d'avanzamento abbia un carattere definitivo, per cui i nostri ufficiali possano guardare con tranquillità al loro avvenire.

Si compiace di constatare quanto sia utile l'intervento diretto dei Sottosegretari di Stato alle riunioni della Commissione, sia per le utili indicazioni che si possono avere da loro e sia perchè essi stessi possono constatare il desiderio dei componenti la Commissione di collaborare, da soldati devoti, all'opera del Governo, uniti da un comune scopo, che è quello di servire la Patria.

La riunione termina alle 12.15.

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali della Regia aeronautica nella posizione di congedo speciale ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità. (536)**

## ART. 1.

Ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità, previsto dalle vigenti disposizioni, il tempo trascorso dagli ufficiali della Regia aeronautica nella posizione di congedo speciale, di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, è considerato come servizio effettivo.

## ART. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493.

**Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, riguardante l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica. (537)**

## ARTICOLO UNICO.

L'efficacia delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 246, è prorogata sino al 31 dicembre 1941-XX.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII.

**Proroga delle disposizioni previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardanti la promozione al grado superiore dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. (538)**

## ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, convertito nella legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 216, si applicano ai sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica che conseguano la nomina nell'anno 1940-XVIII-XIX.

**Modificazioni alla vigente legislazione sulle pensioni di guerra. (562)**

## ART. 1.

Gli ex militari affetti da parkinsonismo postencefalitico, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1930-IX e conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio in occasione della guerra 1915-1918, hanno facoltà di presentare domanda di pensione in deroga alla norma dell'articolo 67 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Dette domande dovranno essere prodotte alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, anche se l'Amministrazione per qualsiasi ragione si sia pronunciata sfavorevolmente su altra precedente istanza.

Le pensioni o gli assegni decorreranno in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, di cui al precedente comma.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Il termine di cinque anni di cui all'articolo 59, primo comma, del citato Regio decreto n. 1491, decorre dalla cessazione dal servizio per i militari di carriera i quali, durante le guerre dal 1911 al 1918, abbiano contratto una invalidità debitamente constatata entro i termini stabiliti dagli articoli 54 e 55 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927-V, n. 362.

La disposizione del precedente comma ha efficacia dal 19 luglio 1923-I, data di entrata in vigore del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Qualora fosse già trascorso il quinquennio dalla cessazione dal servizio gli interessati potranno, in via transitoria, presentare domanda di pensione entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della presente legge: in tal caso la liquidazione della pensione o degli assegni non potrà avere effetto che dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

ART. 3.

La disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, e all'articolo 29, ultimo comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, si applica anche quando gli orfani siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova.

ART. 4.

Ferme restando le disposizioni che regolano la composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui agli articoli 51 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, 1 del Regio decreto 27 gennaio 1924-II, n. 150, e 20 del Regio decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927-V, n. 362, il Ministro per le finanze ha facoltà di designare altri due membri scelti fra quelli che saranno proposti dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra.

Il numero dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno al Comitato predetto, di cui alla legge 25 aprile 1938-XVI, n. 501, è elevato a due.

**Aumenti alle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi. (563)**

ART. 1.

Le paghe giornaliere dei sottocapi e comuni del C. R. E. M. sono le seguenti:

A) *Sottocapi e comuni di leva:*

1<sup>o</sup>) A bordo, su navi in armamento e in riserva:

Sottocapo . . . . .	L. 2.40
Comune di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 2 --
Comune di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1.60

2<sup>o</sup>) A terra e su navi in allestimento o disponibilità:

Sottocapo . . . . .	L. 2.10
Comune di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1.80
Comune di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1.40

B) *Sottocapi e comuni volontari (a bordo e a terra):*

Volontario: dalla data di arruolamento fino alla classifica a comune di 1<sup>a</sup> classe . . . . . L. 2.10

Volontario: durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1<sup>a</sup> classe . . . . . » 2.10

Volontario: dopo un anno di servizio, decorrente dalla data di classifica a comune di 1<sup>a</sup> classe. . . . . » 3.50

Volontario: dopo quattro anni di servizio, decorrenti dalla data di classifica a comune di 1<sup>a</sup> classe . . . . . » 5.50

C) *Sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due* (in via transitoria, fino ad eliminazione) . . . . . » 7.30

D) *Sottocapi volontari, con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale* (in via transitoria, fino ad eliminazione) . . . . . » 8.50

ART. 2.

La tabella n. 2 dell'allegato VI annesso al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e il Regio decreto-legge 8 novembre 1928-VII, n. 2507, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3246, sono abrogati.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

Restano in vigore le disposizioni relative al trattamento economico dei sottocapi e comuni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C. R. E. M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914 e successive modificazioni.

ART. 4.

La presente legge ha vigore dal 15 settembre 1939-XVII.

**Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari. (565)**

ART. 1.

I militari comunque in servizio di vigilanza alle frontiere sono equiparati, nella esecuzione del servizio stesso, alle sentinelle in servizio di presidio.

ART. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i predetti militari quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di frontiera debbono intimare l'alt con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione.

Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistano nel tentativo di varcare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi.

**Abrogazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2148, riguardante disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in servizio non isolato all'estero relativamente ai corsi valutativi, agli esperimenti o agli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento. (566)**

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 31 luglio 1939-XVII cessa di avere efficacia il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII,

n. 2148, concernente le norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti o gli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento.

**Istituzione di una indennità di approntamento per il personale militare e militarizzato approntato per speciali emergenze. (567)**

ART. 1.

È istituita una « indennità di approntamento » per il personale militare e militarizzato dei comandi, reparti e servizi del territorio metropolitano approntati per l'attuale emergenza e per la durata di essa. La misura di tale indennità è pari a quella dell'indennità di marcia, tranne che per i sergenti maggiori e sergenti e per i graduati e militari di truppa, per i quali è rispettivamente stabilita in lire 6 e lire 0.50 giornaliere nette.

ART. 2.

Nella prima applicazione si considerano approntati, agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, il Comando gruppo armate Ovest e tutti indistintamente i Comandi, reparti e servizi della 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> armata (compreso il personale delle unità Camicie Nere facenti parte della 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> armata ed approntate per le attuali emergenze, su richiesta dello Stato Maggiore del Regio esercito) qualunque sia la sede di servizio, esclusi quelli a carattere territoriale.

ART. 3.

Per successive estensioni dell'indennità ad altre unità approntate o che verranno approntate, deciderà il Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

ART. 4.

In nessun caso l'indennità di approntamento potrà essere concessa:

a) a Comandi, truppe e servizi di carattere territoriale (comandi di difesa e di zona, scuole, depositi, distretti, stabilimenti e magazzini non mobilitati, ecc.) qualunque sia la sede, anche se stanziati in zone di radunata o di copertura;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) al personale civile dello Stato ed al personale salariato, che prestino servizio presso enti del Regio esercito, qualunque sia il Comando, reparto o servizio di appartenenza.

ART. 5.

L'indennità è sottoposta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed altre prescritte ritenute erariali. Però ai sergenti maggiori e sergenti, graduati e militari di truppa l'indennità è corrisposta al netto delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge sopra ricordati.

ART. 6.

L'indennità non è cumulabile con le indennità di soggiorno, di marcia, di accantonamento e di guardia alla frontiera spettanti a norma delle disposizioni vigenti; parimenti non è cumulabile con altre indennità o compensi speciali che vengano percepiti, anche a carico di altre Amministrazioni dello Stato per il servizio alla frontiera o per altro titolo.

Nel concorso dell'indennità di approntamento con le altre indennità o compensi di cui al precedente comma, si corrisponderà il trattamento più favorevole. L'indennità è sospesa durante le assenze dal servizio, anche se temporanee, e qualunque sia il motivo dell'assenza.

ART. 7.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII e avrà effetto per la durata dell'attuale emergenza.

**Indennità annessa alle rafferme triennali per i militari dell'Arma dei Carabinieri Reali. (568)**

ARTICOLO UNICO.

Le indennità annesse alle rafferme triennali sono corrisposte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali nella seguente misura:

per la prima rafferma . . .	L.	1.000
per la seconda rafferma . . .	»	3.000
per la terza rafferma . . .	»	3.000

Le predette indennità debbono essere sottoposte alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le disposizioni relative ai premi di rafferma, di cui all'articolo 13 del Regio decreto legge 9 gennaio 1927-V, n. 33 (convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2493), continuano a rimanere in vigore per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già vincolati a rafferma triennale.

A quelli però che, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, siano vincolati alla seconda rafferma e che, al termine di essa, chiedano di vincolarsi alla terza rafferma triennale, la indennità relativa a quest'ultima rafferma sarà corrisposta nella misura di lire 1000.

**Esonero dal periodo di prova di alcuni ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare, indetti con decreti ministeriali 1° aprile 1939-XVII e 15 dicembre 1938-XVII. (569)**

ARTICOLO UNICO.

I vincitori del concorso ad uditore giudiziario militare ed i vincitori del concorso ad alunno di cancelleria dei tribunali militari, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 1° aprile 1939-XVII e 15 dicembre 1938-XVII, che, alle date dei bandi, abbiano già prestato, successivamente al 2 ottobre 1935-XIII e per almeno sei mesi, lodevole servizio presso i tribunali militari o i tribunali di guerra, in qualità di ufficiali con funzione di magistrati o di cancellieri, sono esentati dal periodo di prova di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Il personale esonerato come sopra detto dal periodo di prova è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello, sottoposto a periodo di prova, che lo precede nella graduatoria dello stesso concorso.

**Appartenenza alle armi combattenti dei Consiglieri nazionali, ufficiali in congedo laureati in medicina o veterinaria. (570)**

ARTICOLO UNICO.

In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2°, del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito nella legge n. 2155 del 22 dicembre 1938-XVII, i Consi-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

glieri nazionali in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, che siano ufficiali in congedo delle armi combattenti, possono rimanere, a domanda, nei ruoli di dette armi.

I Consiglieri nazionali che rivestono il grado di ufficiale in congedo, trasferiti, in forza delle suddette leggi, dalle armi combattenti al Corpo sanitario o al Corpo veterinario, possono, a domanda, ritornare nei ruoli delle armi di provenienza riprendendo il proprio grado e la propria anzianità.

I Consiglieri nazionali che rivestono il grado di ufficiale in congedo del corpo sanitario o del corpo veterinario hanno facoltà di presentare domanda pel trasferimento nei ruoli di un'arma combattente di loro scelta.

A trasferimento avvenuto, che dovrà considerarsi definitivo, saranno richiamati, a scopo di un'adeguata istruzione, per un periodo di tempo da stabilirsi dal Ministro della guerra, e comunque non superiore a 60 giorni.

#### Attribuzione dell'autonomia amministrativa al centro esperienze di fanteria. (571)

##### ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, il Centro esperienze di fanteria è costituito in Ente amministrativamente autonomo, assumendo la denominazione di « 3° Centro esperienze (fanteria) ».

##### ART. 2.

Agli effetti tecnici, amministrativi e contabili il Centro suddetto è considerato stabilimento di artiglieria ed è, come tale, amministrato secondo le disposizioni del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato col Regio decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628.

#### Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (572)

##### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 maggio 1938-XVI, n. 596, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammis-

sione al corso di applicazione di cui sopra, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati trattenuti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

b) abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;

c) siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni ».

##### ART. 2.

L'articolo 13 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del Corpo automobilistico sono tratti:

a) dagli allievi dell'accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal Regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal Regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento del Corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unità del Corpo automobilistico;

c) dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del Corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

Gli allievi di cui alla lettera a) che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal Regolamento.

I subalterni di cui alla lettera b), aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico, debbono essere muniti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a); superare apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal Regolamento, e trovarsi in una delle condizioni previste dall'ultimo comma del n. 2 dell'articolo 2. Essi sono nominati sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi di cui alla lettera a).

Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere a) e b) si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

I sottufficiali di cui alla lettera c), per conseguire la nomina a sottotenente in ser-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vizio permanente nel Corpo automobilistico, devono:

1°) contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del Corpo automobilistico;

2°) essere stati designati dalle Autorità gerarchiche;

3°) aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1 è utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli Enti medesimi.

I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'articolo 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Nel Corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera c), tre sedicesimi sono devoluti ai sottotenenti reclutati dai subalterni di complemento, a norma della lettera b) e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a).

A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

**Aggiornamento al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (573)**

ART. 1.

L'articolo 33-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV n. 2356, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 746, è sostituito dal seguente:

« Art. 33-bis. — I sottufficiali che non siano ritenuti in possesso delle qualità necessarie per il pieno adempimento dei loro doveri, o che abbiano contratto matrimonio

senza autorizzazione, possono essere collocati a riposo, per anzianità di servizio, purchè al momento in cui venne accertata la mancanza delle qualità necessarie o l'avvenuto matrimonio abbiano già prestato 20 anni di effettivo servizio.

« L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto ministeriale, è subordinata, nel primo caso, alla proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento; nel secondo caso, invece, si provvede sulla semplice prova dell'avvenuto matrimonio.

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali ».

ART. 2.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

**Nomina in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento alto-atesini. (574)**

ART. 1.

Gli alto-atesini ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e non abbiano superato l'età di 36 anni possono essere nominati in servizio permanente effettivo col grado da essi rivestito e nell'arma e corpo cui appartengono, purchè ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Ai predetti ufficiali si applicano le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

ART. 2.

I sottotenenti di complemento nominati tali in servizio permanente effettivo ai sensi della presente legge non frequentano i corsi previsti dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

ART. 3.

Gli ufficiali nominati in servizio permanente effettivo ai sensi della presente legge e che non siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari sono compresi negli organici del ruolo degli ufficiali inferiori con carriera limitata al grado di capitano, istituito con l'articolo 28 del Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2166.

Ad essi si applicano le norme dell'articolo 30 del predetto Regio decreto-legge. Se sotto-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tenenti conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado.

ART. 4.

Gli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari sono compresi negli organici delle armi e corpi cui appartengono.

Se sottotenenti, conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado.

ART. 5.

Gli ufficiali nominati in base alla presente legge assumono anzianità assoluta pari alla data del decreto di nomina.

ART. 6.

La presente legge ha vigore con decorrenza dal 31 dicembre 1939-XVIII.

**Aggiornamenti alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato. (575)**

ART. 1.

Ai cappellani militari mantenuti permanentemente in servizio nello speciale ruolo transitorio di cui all'articolo 24 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, è conferito il titolo di cappellano capo con assimilazione di rango al grado di capitano, fermo restando il trattamento economico stabilito dal medesimo articolo 24.

ART. 2.

Alla tabella organica del personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato, di cui all'allegato alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sono apportati i seguenti aumenti:

	Cappellani capi	Cappellani
Regio esercito . . . . .	8 (1)	23 (2)
Regia marina . . . . .	2 (3)	4 (4)
Regia aeronautica . . . . .	2 (5)	3 (6)
Regia guardia di finanza . . . . .	—	3 (7)

(1) Di cui sei per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Africa Orientale Italiana, ed uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Albania.

(2) Di cui due per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Africa Orientale Italiana, e se, per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Albania.

(3) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

(4) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Africa Orientale Italiana, e

ART. 3.

Il personale portato in aumento dall'articolo precedente e destinato nell'Africa orientale italiana o in Albania non è collocato fuori ruolo, essendo compreso nei relativi ruoli organici, aumentati in conformità dell'articolo stesso.

**Conferimento al generale di Corpo d'armata nella riserva, Cattaneo Giovanni, del rango di generale di Corpo d'armata designato per il comando d'armata. (576)**

ARTICOLO UNICO.

Al generale di Corpo d'armata Cattaneo Giovanni è conferito, dal giorno della sua iscrizione nella riserva, il rango di generale di Corpo d'armata designato per il comando d'armata, ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

**Conferimento al tenente generale fuori quadro Dall'Ora Giuseppe del rango di tenente generale capo. (577)**

ARTICOLO UNICO.

Al tenente generale fuori quadro Dall'Ora Giuseppe è conferito il rango di tenente generale capo, di cui al Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

**Sostituzione della tabella graduale numerica degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore annessa al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419. (578)**

ARTICOLO UNICO.

La tabella graduale e numerica degli ufficiali di Stato Maggiore, annessa al Regio decreto legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, e successive modificazioni), è sostituita dalla tabella graduale e numerica annessa alla presente legge.

due per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Albania.

(5) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

(6) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Africa Orientale Italiana, ed uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Albania.

(7) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle forze armate dell'Albania.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DEGLI UFFICIALI DI STATO MAGGIORE

	COLONNELLI DI STATO MAGGIORE	TENENTI COLONNELLI DI STATO MAGGIORE
Comando del Corpo { Capi ufficio . . . . .	9	..
{ Capi sezione . . . . .	..	31
{ A disposizione Sottocapi di Stato Maggiore. . .	..	2
Comandi designati d'Armata . . . . .	..	(1) 6
Comandi di Corpo d'Armata . . . . .	21	21
Comandi di Divisione . . . . .	..	(1) 63
Istituto Superiore di Guerra . . . . .	1	7
A disposizione Gabinetto del Ministro . . . . .	..	4
A disposizione Ministero Marina (2) . . . . .	..	1
A disposizione Ministero Aeronautica (3) . . . . .	..	1
A disposizione Ministero Africa Italiana (4) . . . . .	3	16
Regi Addetti Militari . . . . .	(5) 2	(5) 4
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale. . . . .	1	..
Segreteria Commissione Suprema Difesa . . . . .	1	..
Comando Forze Armate e Governo Isole Italiane Egeo . . . . .	1	..
Incarichi speciali . . . . .	4	7
	43	163
	206	

(1) Possono anche essere Colonnelli provenienti dai Tenenti colonnelli di Stato Maggiore.

(2) Insegnante Istituto di Guerra Marittima.

(3) Insegnante Scuola di Guerra Aerea.

(4) Compresi Comandi ed Enti in A. S. e Africa Orientale Italiana.

(5) Possono anche essere Colonnelli delle varie armi provenienti dai Tenenti colonnelli di Stato Maggiore oppure Colonnelli o Tenenti colonnelli delle varie armi.

AVVERTENZE

È data facoltà al Comando del Corpo di Stato Maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali, qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano invariati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

I Tenenti colonnelli immessi nel Corpo di Stato Maggiore per effetto dell'ultimo comma delle disposizioni transitorie contenute nel Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sono da considerarsi in aumento alla presente tabella.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G. I. L. (579)**

## ART. 1.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati del Regio esercito, sono vincolati all'atto del loro congedamento fino al compimento del 40° anno di età, a prestare servizio gratuitamente, sia come personale di inquadramento dei reparti della G. I. L. o della G. I. L. E. in quei Paesi ove sarà possibile, sia come istruttori premilitari e postmilitari, presso i comandi della G. I. L. o della G. I. L. E. e presso la M. V. S. N., oppure in quei corsi speciali che fossero indetti dal Ministero della guerra.

Il cennato personale presterà servizio nella G. I. L. o nella G. I. L. E. con grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito.

## ART. 2.

I militari in congedo addetti all'inquadramento della G. I. L. o della G. I. L. E. o investiti delle funzioni di istruttori, a norma dell'articolo 1 della presente legge, sono considerati, ad ogni effetto, come richiamati alle armi senza assegni.

## ART. 3.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati, che in virtù della presente legge, prestano utilmente l'opera loro come personale d'inquadramento o come istruttori premilitari o postmilitari, presso la G. I. L. o presso la G. I. L. E., sempre per quei Paesi ove sarà possibile, o presso la M. V. S. N., godono dei seguenti vantaggi:

1°) concessione delle stesse facilitazioni di tariffa nei viaggi e nei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilite per i militari richiamati alle armi;

2°) nei riguardi dell'avanzamento e dei richiami alle armi per istruzione:

a) se ufficiali di complemento, dispensa dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento e dagli eventuali richiami alle armi per istruzione, limitatamente agli ufficiali che hanno prestato o presteranno l'opera loro in qualità di istruttori premilitari o postmilitari e per l'anno in cui l'opera stessa è stata prestata;

b) se sottufficiali, graduati o specializzati di truppa, totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o adeguata riduzione di durata di tali richiami, durante l'anno in cui hanno effettivamente prestato la loro opera come istruttori o personale di inquadramento.

Gli stessi vantaggi sono concessi agli istruttori o al personale di inquadramento che prestano volontariamente l'opera loro, escluso il personale della Forza in congedo della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, il quale godrà unicamente delle facilitazioni di cui al n. 1.

## ART. 4.

Il Ministro della guerra, di concerto col Ministro delle finanze, disciplinerà con separate norme l'avanzamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo, istruttori premilitari o post-militari o addetti all'inquadramento dei reparti della G. I. L. o della G. I. L. E., in analogia alle vigenti disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi. In deroga a tali disposizioni viene data facoltà al Ministro per la guerra di conferire la nomina diretta al grado di sergente a soldati e caporali in congedo che siano in possesso di un diploma o licenza di una scuola media inferiore e che abbiano esercitato, almeno per un anno, le funzioni di istruttore premilitare o postmilitare o abbiano prestato servizio nei reparti della G. I. L. o della G. I. L. E.

Tale promozione può anche essere disposta in arma o specialità diversa da quella di provenienza, quando per il grado di sergente nell'arma o specialità di provenienza, si richiedano particolari qualità di specializzazione.

## ART. 5.

Fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, qualora i militari in congedo addetti all'inquadramento dei reparti della G. I. L. o della G. I. L. E. o investiti delle funzioni di istruttori premilitari o postmilitari omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di inquadramento o di istruzione o se ne allontanino dopo essersi presentati, si applicano ad essi le disposizioni stabilite per gli obbligati alla istruzione postmilitare dai capoversi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge predetta; e anche in detti casi di assenza ingiustificata dal servizio, sono ad essi estese

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORRAZIONI

le disposizioni dell'articolo 5 della legge medesima. Nondimeno i reati suindicati di assenza arbitraria e ogni altro reato per il quale il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, che siano commessi dai militari investiti delle funzioni d'inquadramento e di istruttori e nelle condizioni indicate dalla legge 13 giugno 1935, anno XIII, n. 1067, sono puniti a richiesta dell'autorità militare o consolare dalla quale normalmente dipende il militare investito delle funzioni sopraccennate. Per ogni altro reato, la predetta autorità militare o consolare rimette rapporto alla competente autorità giudiziaria.

## ART. 6.

Alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sull'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio di istruzione premilitare e postmilitare, sono apportate le modificazioni che seguono:

il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Può applicarsi il carcere militare fino a sei mesi alle persone sopra indicate le quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo».

il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Può applicarsi la pena del carcere militare fino ad un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopra indicati, i quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per l'istruzione postmilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente, dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo».

all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«La facoltà accordata al giudice dal comma precedente può essere esercitata anche nei casi preveduti dal comma terzo dell'articolo 1 e dal comma terzo dell'articolo 2».

l'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

«Nei procedimenti per reati punibili, a norma di questa legge, con il carcere militare, il pubblico ministero se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa ne-

cessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a due mesi, e che possa essere ordinata la sospensione condizionale della pena stessa, può chiedere al Presidente del tribunale che pronunci la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

«La disposizione del comma precedente si applica altresì per i reati preveduti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge predetta, punibili con l'ammenda, anche se non si ritenga di ordinare la sospensione condizionale della pena.

«Nei casi preveduti dai due commi precedenti si osservano le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417. Nondimeno, la opposizione al decreto può essere presentata dal condannato anche al podestà del luogo in cui risiede e, quando sia stata inflitta la sola pena pecuniaria, è ridotto da 30 a 15 giorni il termine per la presentazione della opposizione stessa».

## ART. 7.

Nei casi in cui la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, stabilisce la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha facoltà di dichiarare che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale.

La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della predetta legge, della facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

La riprensione giudiziale, a richiesta del condannato, può aver luogo anche nella stessa udienza in cui è stata ordinata la sostituzione di essa alla pena inflitta, sempre che, all'udienza stessa, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna, o con atto separato ricevuto dal cancelliere, il condannato, assistito dal difensore, abbia dichiarato che non intende presentare impugnazione.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento — adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto — che intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la riprensione, è applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice può sempre ordinare che, nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati, non si faccia menzione della condanna.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Agli obbligati al servizio d'inquadramento dei reparti della G. I. L. o della G. I. L. E. o al servizio d'istruttore premilitare o postmilitare e ad ogni altra persona soggetta per determinati reati alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, in dipendenza dei servizi sopra indicati, che si trovano detenuti negli stabilimenti militari di pena, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per gli stabilimenti stessi, relativamente agli appartenenti a corpi ordinati militarmente.

Nondimeno il Regio avvocato militare può ordinare che la pena del carcere militare inflitta per una durata non superiore a quattro mesi agli obbligati al servizio d'istruzione premilitare, sia da essi scontata, in tutto o in parte, se possibile, nei locali destinati per le punizioni disciplinari degli obbligati stessi.

ART. 9.

In quanto le disposizioni dei precedenti articoli 5, 6 e 7 richiamano disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, o apportano ad esse varianti o aggiunte, s'intendono altresì richiamate, modificate o integrate le disposizioni dei corrispondenti articoli da 196 a 201 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329.

ART. 10.

Il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 946, relativo alla disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e postmilitari è abrogato.

**Determinazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento nella riserva degli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (611)**

ART. 1.

I limiti di età per la cessazione dal servizio e il collocamento nella riserva degli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale sono i seguenti:

Grado	Ruolo ordinario	Ruolo sanitario e amministrativo	Ruolo milizie contro-aerei e artigli. maritt.
Luogotenente generale . . . . .	anni 62	62	62
Console generale . . . . .	» 60	60	60
Console . . . . .	» 58	58	58
Primo Seniore . . . . .	» 55	57	57
Seniore . . . . .	» 53	56	55
Centurione . . . . .	» 50	53	52
Capomanipolo . . . . .	» 48	51	50
Sottocapomanipolo . . . . .	» 48	51	50

ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

